

**COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER

a) la rimozione e la custodia di veicoli, e/o il blocco degli stessi, in applicazione dell'art. 159 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.L.vo 30.04.92, n. 285 e ss. mm. ii.;

b) la rimozione e la custodia dei veicoli, sottoposti a sequestro in applicazione dell'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689 e dell'art. 213 del Nuovo Codice della Strada e ss. mm. ii.;

c) la rimozione e la custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del Nuovo C.d.S.;

d) la rimozione e la custodia dei veicoli risultanti oggetto di furto o comunque sottoposti a sequestro penale, nei casi in cui la Polizia Municipale ritenga di non provvedervi direttamente;

e) la rimozione e la custodia dei veicoli in caso di incidenti stradali, manifestazioni, lavori urgenti di pubblico interesse, motivi di Ordine Pubblico e qualsiasi altra necessità di intervento legittimamente disposto dalla Polizia Municipale.

Resta inteso che, poichè ai sensi dell'art. 394 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 la custodia dei veicoli sequestrati deve essere effettuata in locali appartenenti a soggetti indicati nell'apposito elenco annualmente predisposto dal competente Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura), il concessionario ne dovrà risultare inserito.

Chiunque è interessato potrà chiedere con istanza in carta legale rivolta al Sig. Sindaco del Comune di Pietrasanta (COMANDO POLIZIA MUNICIPALE) di essere preso in considerazione ai fini dell'eventuale affidamento dei servizi di cui sopra.

A tale istanza deve allegarsi la documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana o di altro Stato della U.E.;

B) età non inferiore ad anni 21;

C) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o misure di prevenzione;

D) non avere riportato condanne penali od avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;

E) non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;

F) non essere stati interdetti od inabilitati od avere in corso un procedimento per interdizione od inabilitazione;

G) possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 19 del D.P.R. 616/77 (è necessario allegare fotocopia della licenza);

H) disponibilità di almeno un veicolo con le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 495/92;

I) polizza assicurativa per ogni veicolo adibito al servizio medesimo contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del C.C., per un massimale non inferiore a € 1.600.000,00 per quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dall'art. 1, lett. A e B, e non inferiore a € 2.600.000,00 quanto ai veicoli da impiegare per il servizio previsto all'articolo 1, c. 1, lett. C del D.M. n. 401 del 04.09.1998.

I richiedenti possono, in luogo dei documenti suddetti, produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui sopra.

Oltre a ciò, i richiedenti devono allegare un curriculum delle precedenti esperienze lavorative con soggetti pubblici o privati, contenente dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di revoca od esclusione da precedenti rapporti contrattuali per servizi analoghi, affidati da Pubbliche Amministrazioni, specificando in caso affermativo la natura e la motivazione del provvedimento.

Il richiedente deve altresì dichiarare in separato allegato:

- il numero dei veicoli disponibili per lo svolgimento del servizio, con i relativi estremi di identificazione ed omologazione, allegando la documentazione di cui all'art. 354, c. 2 del D.P.R. 495/92;
- le tipologie di veicoli che lo stesso è in grado di rimuovere, specificandone altresì la massa complessiva;
- il numero degli attrezzi a chiave eventualmente posseduti, con le indicazioni di cui all'art. 355, c. 3, del D.P.R. 495/92;
- l'ubicazione e la capienza delle aree attrezzate per la custodia dei veicoli.

Resta fermo che il mancato possesso dei requisiti previsti nonché della dotazione minima richiesta dalla normativa vigente (n. 1 veicolo ex art. 12 D.P.R. 495/92 e rimessa autorizzata) al momento di inizio della concessione del servizio comporta la revoca immediata della stessa.

Le istanze per la concessione dovranno pervenire a questo Ente entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta.

Le condizioni della concessione dei servizi di cui trattasi sono contenuti negli allegati schemi di convenzione comunale che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso.

L'istanza di concessione non è in alcun modo vincolante per il Comune di Pietrasanta, che si riserva di procedere all'affidamento dei relativi servizi ad un numero limitato di richiedenti, in base alla valutazione comparativa degli elementi indicati nel presente bando e forniti dai richiedenti stessi.